

Parola, persona, comunità

**Rileggendo *Parole per educare*
di Cosimo Laneve**

a cura di Giuseppe Laneve

m eum

Parola, persona, comunità

Rileggendo *Parole per educare*
di Cosimo Laneve

a cura di Giuseppe Laneve

eum

Isbn 979-12-5704-076-5 (print)

Isbn 979-12-5704-077-2 (PDF)

Prima edizione: dicembre 2025

Copyright: ©2025 Autore/i

L'edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web eum.unimc.it secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale: CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

info.ceum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>

Sommario

- John Mc Court
7 Prefazione
- Giuseppe Laneve
11 Parole e diritto (costituzionale): alcune note introduttive
- Giuditta Matucci
33 Parole per includere. Parole per educare.
Rileggendo Cosimo Laneve
- Chiara Sirignano
63 In dialogo con Cosimo Laneve e le sue “parole per educare”
- Luca Girotti
77 Silenzio: parola per educare
- 85 Conclusioni
- 87 Note sugli autori

Giuseppe Laneve

Parole e diritto (costituzionale): alcune note introduttive

SOMMARIO: 1. Il senso di un (ri)trovarsi – 2. Una significativa torsione delle parole *verso* l'educare – 2.1. Partiamo dal fine, l'*educare*: una dimensione ad alta intensità costituzionale – 2.2. Veniamo alle parole... – 2.2.1. «Tutto nel diritto è parola» – 2.2.2. Il paradosso della parola in questo tempo – 3. L'impegno e l'auspicio: tornare a prendersi *cura* delle parole – Bibliografia

1. *Il senso di un (ri)trovarsi*

Se è vero quanto detto da José Gil, e cioè che dal «vuoto nascono pensieri unici, mai pensati prima»¹, questo Seminario ne è, a suo modo, una dimostrazione. Il Prof. Cosimo Laneve doveva essere proprio in questa Aula Magna nell'edizione dello scorso anno della Settimana dell'Inclusione organizzata dalla nostra Università di Macerata, per la precisione in data 19 marzo 2024, allora invitato dall'amico e collega Luca Girotti, che ho qui l'occasione nuovamente di ringraziare, a tenere una *Lectio magistralis* dal titolo “La scuola aperta e i suoi sinonimi. Garante dei nuovi diritti”. Purtroppo, il destino ha voluto che le cose andassero diversamente.

Oggi, a distanza di poco più di anno, ritrovandoci esattamente nello stesso luogo, all'interno dello stesso spazio di riflessione, di incontri e confronti, proviamo a farlo essere presente comunque – ecco il pensiero unico – scegliendo di affrontare un ambito tematico, quello del senso della parola, che non solo egli

¹ J. Gil, *Portugal Hoje. O Medo de existir*, Lisbona, Relógio d'Água, 2007, p. 7.

ha ampiamente arato sin dagli inizi della sua attività di ricerca², ma che trova in questo Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo – e ancor di più durante questa edizione della Settimana dell’Inclusione – il suo terreno elettivo.

L’idea, infatti, è stata quella di promuovere un momento di riflessione, aperto a sensibilità scientifiche diverse, che muovesse dalla rilettura di un Suo libro che già nel titolo, *Parole per educare*, esprime un’attualità tematica sorprendente se solo si pensa che è stato pubblicato nel 1994, e quindi pensato ed elaborato in anni ancor precedenti, ovvero in un’epoca che, per i canali spendibili nell’uso della parola, e quindi per la stessa “visibilità” di quest’ultima, appare oggi ben più distante dei trent’anni, o poco più, effettivamente trascorsi.

La perfetta ambientazione di tale volume nel nostro tempo trova la sua ragione più profonda nella scelta di pensare il titolo inserendo tra due parole già di per sé dense di significati e connotative della persona umana, *parole e educare*, la proposizione *per*, che esprime la potenza funzionalmente orientata della prima *verso* la seconda, che certifica il coraggio di una scelta valoriale e traccia in termini netti il paradigma di senso di tutto il libro.

2. Una significativa torsione delle parole verso l’educare

Fatta questa rapida premessa, che spero restituisca il senso più profondo di questo ritrovarsi, provo a tracciare alcune coordinate utili – questo è l’auspicio – a delineare lo sfondo concettuale e problematico entro il quale si svilupperanno, con ben altra profondità, le riflessioni dei colleghi.

Coordinate che vogliono costruirsi e insistere attorno proprio a quella torsione finalistica appena richiamata – delle paro-

² Lo scrive egli stesso nell’*incipit*: «Il titolo del presente libro indica il tema che ho trattato in varie occasioni e riprendo in questa non per amore di ribaltamento o di revisione di prospettiva, bensì per l’esigenza di dare un’architettura alle idee e di tracciare un disegno unitario per un *target group*: l’«audience» studentesca che (...) ha sollecitato e – direi ancor di più – quasi indotto ad avanzare la proposta educativa che qui presento», C. Laneve, *Parole per educare*, Brescia, La Scuola, 1994, p. 5.

le *verso* l'educare – scolpita nel titolo del libro che qui si rilegge e che si ritiene assuma anche una specifica valenza costituzionale, per quanto, brevemente, si proverà ad illustrare.

2.1 *Partiamo dal fine, l'educare: una dimensione ad alta intensità costituzionale*

Intanto, e prima di tutto, si ritiene opportuno che il principio di questa opera di inquadramento da parte di queste brevi note debba insistere esattamente su quella dimensione nella quale l'intero volume fa convergere teleologicamente le sue riflessioni, ovvero l'educare.

Si tratta, infatti, di una dimensione ricca di rilievo costituzionale. Se solo ci si sofferma un momento non tanto sul significato stesso del concetto di educazione, visto che diverse sono le declinazioni semantiche che possono allo stesso attribuirsi, quanto su ciò che costituisce il nucleo nevralgico di senso attorno al quale esse comunque si ritrovano, e cioè il valore enorme della persona umana, ecco che apparirà più nitida l'affinità tra l'educare e lo stesso progetto costituzionale³. L'educazione, e quindi l'educare, sono centrati sulla persona umana, sul suo processo di formazione individuale e sociale. Una persona chiamata a costruirsi giorno dopo giorno attorno alla sua libertà, che non è solo negazione e assenza (di qualcosa), ma anche capacità affermativa, presenza e creazione⁴, per scoprire di continuo la propria umanità. Fu d'altronde Emmanuel Mounier che parlò di educazione come movimento dell'essere verso l'essere⁵, a testimoniare dunque che si tratta di un *processo* (in verità continuo) grazie al quale ci si prende cura del proprio sé, e di quello degli altri, progettandosi liberamente attorno a determinati valori di riferimento. È la via, quella della educazione, che consente a

³ Ne ho parlato altrove, cfr. G. Laneve, *Il volto costituzionale dell'educazione. Alcuni spunti di riflessione*, in «federalismi.it», 19, 2025, pp. 91 ss. e Id., *Educazione è Costituzione (e viceversa)*, in Q. Camerlengo (a cura di), *Educazione. Un concetto plurale*, Roma, Carocci, 2025, pp. 87 ss.

⁴ T. Snyder, *Sulla libertà*, Milano, Rizzoli, 2025, p. 13.

⁵ E. Mounier, *Le personalisme*, Paris, PUF, 1951, trad. it. *Il personalismo*, Roma, Ave, 1974, p. 103.

ciascuno di conquistarsi un autentico vivere, rifiutando il mero esistere⁶.

Si è per nulla distanti, anzi ben vicini, all'orientamento teleologico della Costituzione. Il connotato genetico dell'intera trama costituzionale, scolpito con nitidezza sin dagli artt. 2 e 3 Cost., sta proprio infatti nel *pre*-occuparsi e nell'occuparsi del pieno sviluppo della persona umana. Si legge, all'art. 2 Cost., che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale»; altresì, il secondo comma dell'art. 3 Cost. impegna la Repubblica a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese».

Al pari dell'educazione – che è vita⁷, anche la Costituzione si occupa della vita, in particolare di quella «storicamente e socialmente annodata»⁸, nella quale è la dimensione sociale a nutrire la stessa dimensione individuale. Come tale, anche la Costituzione è una “forma di vita”⁹.

E non deve sorprendere allora se i riferimenti espressi all'educazione – a differenza di quanto accade ad esempio per l'istruzione, dove si concentrano nelle disposizioni relative alla famiglia e alla scuola –, sono diluiti in una pluralità di ambiti nel testo costituzionale: oltre a quello che fa riferimento alle pene (art. 27, comma 3 Cost.), dove è detto che queste «devono

⁶ Riprendendo qui il fortunato ed evocativo titolo di un più recente lavoro di C. Laneve, *Dall'esistere al vivere. Le sfide dell'educazione*, Barletta, Cafagna Editore, 2021. Di educazione quale «tratto distintivo della forma di vita umana» parla M. Ferraris, *La pelle. Che cosa significa pensare nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, Bologna, Il Mulino, 2025, p. 146.

⁷ Cfr. la teoria di Eduard C. Lindeman ripresa in E. Marescotti, *Il significato dell'educazione degli adulti di Eduard C. Lindeman. Un classico dalle molteplici sfaccettature*, Roma, Anicia, 2013.

⁸ A. Baldassarre, *Le ideologie costituzionali dei diritti di libertà*, in «Democrazia e diritto», 2, 1976, p. 293.

⁹ A. Cardone, *Sistema delle fonti e forma di governo. La produzione normativa della Repubblica tra modello costituzionale, trasformazioni e riforme (1948-2023)*, Bologna, Il Mulino, 2022, p. 58.

tendere alla rieducazione», su cui torneremo a breve, quello familiare, per cui è dovere e diritto dei genitori (oltre al mantenere e a istruire) quello di «educare» i figli anche nati fuori dal matrimonio (art. 30 Cost.) e quello scolastico, con la previsione degli «istituti di educazione» degli enti e dei privati (art. 33, comma 3, Cost.); senza trascurare l'attività sportiva, il cui «valore educativo» è stato riconosciuto dalla legge cost. n. 1 del 2023 (art. 33, comma 7, Cost.), e, da “ultimo”, quello professionale, con il «diritto all'educazione» (e all'avviamento professionale) riconosciuto agli inabili e ai minorati (art. 38, comma 3, Cost.).

A ben vedere, proprio la parola rieducazione, utilizzata nell'art. 27, comma 3 Cost., al di là di quale sia il suo preciso significato, sul quale anche la giurisprudenza costituzionale non è del tutto univoca¹⁰, attesta un profilo per nulla secondario, e cioè che l'educazione lungi dall'essere qualcosa di statico, un traguardo da tagliare, una medaglia da appendersi al collo, un punto preciso da raggiungere e che può darsi come acquisito una volta per tutte¹¹, è una sostanza che si fa di continuo, un vero e proprio processo, nel corso del quale sono ben possibili fatti, accadimenti, volontari o meno, che in qualche modo ne spezzano il movimento in avanti, interrompendone il percorso evolutivo. Ma un processo, allo stesso tempo, capace in ogni momento, di riaccendersi, di rigenerarsi, di ripartire. La rieducazione cui deve tendere la pena ci dice in fondo che nel processo educativo, se è vero che ci si può smarrire e perdere, è altresì vero che occorre costantemente coltivare la speranza, peraltro sentimento proprio delle costituzioni del Novecento, di una sempre possibile sua riattivazione. D'altronde, è stato acutamente detto che «educare nutre la speranza che vi sia un avvenire possibile, che non tutto sia già stato predestinato, e ci sia uno spazio altro rispetto alla realtà in cui si è immersi, per nuovi significati, per un orizzonte diverso di vita. Quest'ultima più che pre-codificata va vista e assunta come compito»¹².

¹⁰ Cfr., tra le molte, Corte cost., sentt. nn. 168 del 1972, 204 del 1974, 126 del 1983, n. 274 del 1983, n. 403 del 1997, n. 149 del 2018.

¹¹ G. Laneve, *Il volto costituzionale*, cit., p. 98.

¹² C. Laneve, *Dall'esistere al vivere*, cit., p. 52.

Muovendo allora da una semantizzazione di educazione come processo continuo, che insiste sul costruirsi come persona a tutto tondo, lo spettro dei riferimenti costituzionali coinvolti *da* e *nell'*educazione si dilata ulteriormente rispetto a quello composto dalle formulazioni espresse.

E non ci si riferisce al solo – eppur fondamentale – art. 33, comma 1, Cost., e alla libertà di insegnamento ivi garantita. Qui, infatti, il rilievo educativo, pur implicito, è potentissimo, giacché proprio l'insegnamento, che è libero o non è, trova il suo *proprium* non già nella mera trasmissione di conoscenze e saperi, quanto esattamente nella magistralità, vale a dire in quell'azione responsabile attraverso la quale l'insegnante costruisce (e continuamente ricostruisce) con il discente una trama di relazionalità umana dalle mille sfumature, capace, poggiandosi sulla forza attestativa dell'esempio-testimonianza, di far germogliare nel tempo il desiderio di vivere da persona autonoma e libera¹³. Tutto questo significa dare a quella relazione unica insegnante-discente un'impronta educativa. Ma si va oltre: per esempio, agli articoli 1, 4, 9, all' art. 31, comma 2 e, *ça va sans dire*, all'art. 34 Cost., il cui primo comma offre quell'affermazione davvero rivoluzionaria, «la scuola è aperta a tutti», che prescrive un diritto all'istruzione *per tutti* se è *per ciascuno*, senza alcuna distinzione. Un diritto la cui effettività si estende anche all'istruzione superiore grazie alle parole storiche pronunciate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987 sul diritto all'istruzione (e all'educazione) delle persone con disabilità, per le quali, non a caso, il principale documento di riferimento è il PEI, ovvero il Piano “educativo” individualizzato.

Tuttavia, non ci si ferma qui. L'educazione, infatti, coinvolge e interessa tutti quegli ambiti, quei luoghi e quei tempi, individuali e comunitari, in cui ciascuno scopre, mette a punto e perfeziona le tante potenzialità del proprio essere persona: il pensiero non può non andare, in particolare, al volontariato, all'associazionismo, agli enti del terzo settore (si vedano, non a caso, gli espressi riferimenti alle attività educative effettuati dall'art. 5, comma 1, lett. d) e l), del d.lgs. n. 117 del 2017, il

¹³ Ivi, p. 208.

c.d. “Codice del Terzo settore”) e quindi alla variegata componentistica della sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, Cost., ai doveri costituzionali, quelli che costruiscono il senso del prendersi cura (assumendosi la responsabilità) dello stare insieme (il dovere tributario, di svolgere un’attività per concorrere al progresso della società, di fedeltà alla Repubblica, etc.). Un prendersi cura che si poggia su di un’intenzione ricca di valore, quella del principio costituzionale di solidarietà, il cui denso significato è stato recentemente ben espresso dalla dottrina nei termini seguenti: «sentirsi, sapersi, volersi parte di una comunità politica, alla quale si intende contribuire»¹⁴. In realtà, probabilmente, basterebbe guardare (ancora) all’art. 2 Cost., ove è scritto che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, «sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», giacché queste sono, in ragione del loro carattere strutturalmente relazionale e sociale, tutti luoghi che, se autenticamente vissuti, soddisfano l’ampio ventaglio dei bisogni affettivi, comunicativi, relazionali, di impegno sociale, di messa in gioco della persona, contribuendo non virtualmente alla crescita e alla maturazione della stessa. Tutti luoghi, in una parola, educativi.

Ecco, allora, che l’educazione si “stende” (e si estende) sull’intera trama costituzionale.

2.2 *Veniamo alle parole...*

Se l’educare esprime di per sé una valenza umana, e come tale si svolge ovunque vi sia una sostanza relazionale, lo stesso può dirsi per le parole. Certo, esiste un’umanità anche senza le parole, basti pensare alle persone (umane) nei primi mesi di vita, quando ancora non le possiedono, o a coloro che, anche in età più matura, non possono né parlare né scrivere. Tanto i primi quanto i secondi, però, riescono ugualmente a comunicare. Ragion per cui vale sempre la precisazione che nel lontano 1980 Tullio De Mauro ha offerto alla riflessione sull’importanza

¹⁴ C. Tripodina, *Dovere di solidarietà e riconoscimento dell’altro*, in «Costituzionalismo.it», 1, 2025, p. 95.

nell'uso delle parole, peraltro in alcuni paragrafi “provocatori”, intitolati “parlare non è necessario” e “la parola non è tutto”: la necessità di ricondurre l'utilizzo della parola in un insieme più vario e vasto, qual è quello della comunicazione. «Sullo sfondo generale della comunicazione» – ha detto il celebre linguista – «vedremo più chiari i caratteri che fanno dell'uso della parola il ‘saper fare’, la tecnica più importante, forse, che la specie umana ha saputo conquistarsi nel suo cammino biologico e storico»¹⁵.

Non è di poco conto fare dell'uso della parola una conquista, dunque non qualcosa di pre-acquisito, ma oggetto di scoperta, di apprendimento, di curiosità, di cura, come si preciserà tra breve, una tecnica da affinare, il frutto di un processo formativo esposto a una pluralità di variabili interne, esterne e di contesto storico-culturale. Processo, proprio come quello educativo, non destinato ad arrestarsi, ma sempre chiamato a rilanciarsi e rinnovarsi. Processo, ancora al pari di quello educativo, che si poggia sempre sulla relazione con un altro da sé: come ha scritto Marco Balzano, «la “parola” è una “parabola”, un suono che fa un percorso da chi lo pronuncia a chi lo ascolta. Non si parla a sé stessi, si parla sempre a qualcuno, anche quando parliamo da soli»¹⁶.

Immerse nello sfondo, ampio e plurale, della comunicazione, le parole sono, però, capaci di andare anche oltre, di fare di più: condizionano i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre azioni, simboleggiano non solo fatti e vicende, ma interi periodi della storia¹⁷, definiscono e creano realtà¹⁸. Il dibattito svilup-

¹⁵ T. De Mauro, *Guida all'uso delle parole*, Roma, Editori Riuniti, 1980, p. 20; M. Ferraris, *La pelle*, cit., p. 173, precisa che «la stazione eretta e il linguaggio costituiscono dotazioni virtuali che divengono reali grazie a una addestramento, dunque sono delle tecniche esattamente come ogni altro aspetto della forma di vita umana».

¹⁶ M. Balzano, *Le parole sono importanti. Dove nascono e cosa raccontano*, Torino, Einaudi, 2019, p. 70, dove così prosegue: «I poli della parabola indicano una relazione, dunque una socialità».

¹⁷ Per celebrare il suo primo centenario, la Treccani ha stilato una lista di 100 parole, consultabile su www.treccani.it, che, si legge nella presentazione, «possono scandire questo secolo di attività e rispondere al desiderio di indicare un percorso, nel complesso coerente, di un secolo di concetti-parole/eventi salienti».

¹⁸ G. Antonelli (a cura di), *Parola per parola. Etimi, storie e usi del lessico*, Bologna, Il Mulino, 2025, p. 7.

patosi attorno alla correttezza, o meno, di utilizzare la parola *genocidio* per dare un nome alla tragedia consumatasi a Gaza in questi mesi può valere per tutti¹⁹.

2.2.1 «Tutto nel diritto è parola»

L'umanità – e dunque la relazionalità – che connota la parola ne squaderna, altresì, il rilievo per il diritto, in generale, e per quello costituzionale in particolare.

Intanto, dalla prospettiva propria del diritto, non può non cogliersi la funzione empoeitica della parola. Sono trascorsi esattamente quarant'anni da quando Riccardo Orestano ebbe a scrivere che «una delle illusioni da cui guardarsi è che i giuristi possono avere a che fare con la realtà senza la mediazione delle parole». Ogni loro ragionamento è possibile a partire da un «processo di verbalizzazione dell'esperienza»²⁰. Ha dunque ragione Natalino Irti quando, in un volumetto più recente dal titolo eloquente, “Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico”²¹, ha detto che «tutto nel diritto è parola. Nulla *nel* e *per* il diritto può uscire dalla parola»²². Se poi si entra in maniera più specifica nel campo del diritto costituzionale, o forse dovremmo dire del diritto pubblico più ampio, ci si accorge che esso è ovunque fatto di parole: di parole sono fatti gli atti normativi, a partire dalle costituzioni, passando per quelli del potere legislativo, sino ai provvedimenti della pubblica amministrazione²³; così come gli atti giudiziari, vieppiù nella forma principale con cui il giudice “parla”, cioè la sentenza²⁴. Pertanto, «il diritto muto non esiste,

¹⁹ In tema, *ex multis*, cfr. P. Fonzi, *Genocidio. Una storia politica e culturale*, Roma-Bari, Laterza, 2025.

²⁰ R. Orestano, «Realtà» «Parole» «Valori» nella scienza del diritto, in «Rivista di diritto civile», 5, 1985, p. 461.

²¹ N. Irti, *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Bologna, Il Mulino, 2020.

²² Ivi, p. 81.

²³ Cfr. G. Tosatti, *Il linguaggio dell'amministrazione pubblica*, in G. Melis, G. Tosatti (a cura di), *Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 209 ss.

²⁴ A. Meniconi, *Il discorso giudiziario (1861-1969)* e G. Barbagallo, *Il linguaggio delle decisioni amministrative*, entrambi in G. Melis, G. Tosatti (a cura di), *Le parole del potere*, cit., rispettivamente pp. 227 ss. e 255 ss.

semmai esiste un diritto afono, che non dice le parole, o ellittico, che sottintende le parole, ma che non ne può fare a meno»²⁵.

Questa imprescindibilità della parola (anche) per il mondo del diritto apre un tema enorme, che qui non si può nemmeno avvicinare, per la vastità delle implicazioni teoriche e pratiche che esso sottende, ovvero quello della interpretazione che – per dirla con Foucault – è il presupposto della conoscenza²⁶. È tuttavia necessario sottolineare in questa sede l'importanza, anche nel corso del processo interpretativo dei testi giuridici, del senso letterale delle parole. Non già perché questo mortifica sul nascere l'attività ermeneutica, vero essendo il contrario se si considera che persino l'assolutezza del brocardo *in claris non fit interpretatio* è almeno dubbia²⁷, quanto perché assume un peso di sicuro spessore nella ricostruzione della portata semantica del *dire*: ricorrendo ancora a Natalino Irti, che riprende Dante²⁸, il senso letterale non esaurisce l'intendere ma – «*dee andare innanzi*» – agli altri sensi. Non li soffoca e spegne, ma li “inchiude”, ovvero li chiude in sé e li discopre all'interprete²⁹.

E che dire dell'etimologia? Se non che, grazie ad essa, si scopre che la parola non è solo la staticità di un segno (pur importante), ma che dietro quel segno esiste una storia, un percorso – fatto di fortune, cadute, rinascite (esattamente come per l'essere umano) – la cui conoscenza, nel presente, allarga l'orizzonte

²⁵ C. Castronuovo, *Divagazioni su parole e diritto*, in «Jus», 3, 2021, p. 548, che aggiunge: «Un diritto senza parole sarebbe materia e antimateria, essere ed essere altro: una contraddizione». Vedi anche G. Benedetti, *Diritto e linguaggio. Variazioni sul «diritto muto»*, in «Europa e diritto privato», 1, 1999, p. 151.

²⁶ Ciò che caratterizza il conoscere non è né il vedere né il dimostrare, ma l'interpretare, cfr. M. Foucault, *Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane*, trad. it. Milano, Rizzoli, 1967, p. 55.

²⁷ Se si vuole, cfr. G. Laneve, *L'interpretazione conforme a Costituzione: problemi e prospettive di un sistema diffuso di applicazione costituzionale all'interno di un sindacato (che resta) accentrato*, in B. Caravita (a cura di), *La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti*, Jovene, Napoli, 2012, pp. 3 ss., in part. p. 7 dove si riprende quanto detto autorevolmente da E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione* (1955), ed. ampliata e corretta da G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1990, p. 836, e cioè che l'ordinamento giuridico non è, ma si fa proprio grazie all'opera assidua dell'interpretazione.

²⁸ Dante Alighieri, *Convivio II*, cap. I, ed. a cura di G. Inglese, Milano, Fabbri, 1998, p. 85.

²⁹ N. Irti, *Riconoscersi nella parola*, cit., p. 121.

problematizzante dell'uso della stessa parola e indica prospettive future: l'etimologia, seguendo la parola dalla radice, secondo quanto detto ancora da Marco Balzano, «umanizza la parola trasformandola in un individuo con la sua storia»³⁰.

Una specifica menzione occorre farla rispetto all'uso delle parole da parte del nostro testo costituzionale. Per assecondare l'esigenza di ogni costituzione rigida, ovvero l'aspirazione all'«eternità ordinamentale»³¹, che significa combinare i caratteri della staticità (del testo) e del continuo divenire (della storia)³², nonché per far sì che unità e memoria potessero sublimarsi nel testo costituzionale, una straordinaria attenzione in sede costituente è stata rivolta proprio alla scelta delle parole³³. L'irrinunciabile bilanciamento tra un *dire significativo* (e prescrittivo) e il non dire troppo che avrebbe finito per ingessare oltre misura il testo, rendendolo poco elastico rispetto al moto della storia³⁴, ha richiesto a monte un gran lavoro attorno alle parole che, al di là della a volte stucchevole retorica sulla “Costituzione più bella al mondo”, ha fatto sì che ogni parola sia stata ponderata, misurata, riconsiderata, in fondo sempre pensata, persino raffinata stilisticamente, grazie al contributo di Pietro Pancrazi, in modo tale che il lettore potesse immergersi nel testo con l'anima³⁵. Gli esempi di questa cura delle parole sono numerosi³⁶. Basti pensare alla scelta, oggi di grandissimo significato, del verbo *ripudia*

³⁰ M. Balzano, *Le parole sono importanti*, cit., XII.

³¹ M. Luciani, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in «Rivista AIC», 1, 2013, p. 1.

³² A. Ruggieri, *Teoria della Costituzione, identità costituzionale e salvaguardia dei diritti fondamentali*, in «Dirittifondamentali.it», 3, 2022, p. 24.

³³ T. De Mauro, *Sul linguaggio della Costituzione*, ora in Id., *L'educazione linguistica democratica*, Roma-Bari, Laterza, 2015, p. 62.

³⁴ Cfr. L.H. Tribe, M. C. Dorf, *On Reading the Constitution*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1991; G. Silvestri, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in «Quaderni costituzionali», 2, 1989, pp. 229 ss.; recent., I. De Cesare, *Il Linguaggio costituzionale tra testo e interpretazione*, Milano, Wolters Kluwer, 2024. Se si vuole, cfr. anche G. Laneve, *Linguaggio giuridico e interpretazione. Dalla Costituzione italiana alla globalizzazione*, Bari, Cacucci, 2004.

³⁵ M. Ainis, *Le parole della Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, p. 52.

³⁶ V. Onida, *Le parole della Costituzione repubblicana*, in G. Melis, G. Tosatti (a cura di), *Le parole del potere*, cit., pp. 49 ss.; vedi anche P. Caretti, *Lingua e Costituzione*, in «Rivista AIC», 2, 2014, pp. 1 ss.

(la guerra) ex art. 11 Cost.³⁷, al *favor* verso la parola *persona*, alla preferenza accordata alla parola *Repubblica* rispetto a Stato o Nazione, o ancora all'utilizzo dell'aggettivo *aperta* (a tutti) per segnare con un preciso *imprinting* la natura della scuola voluta dal Costituente³⁸.

Certo, questo non significa che alcune parole, scelte allora perché pienamente rispondenti allo spirito del tempo, non possano oggi rivelarsi inopportune, laddove stridenti con la sensibilità sociale acquisita a seguito di una lunga evoluzione culturale, che si è tradotta anche sul piano del diritto positivo³⁹. Un esempio su tutti è rappresentato dal termine “minorati” dell'art. 38, comma 3 Cost.: parola che oggi risuona come offensiva e discriminatoria rispetto a significativi e faticosi passi in avanti compiuti nel tempo (si veda la Convenzione Onu del 2006, recepita nel nostro ordinamento con legge n. 18 del 2009, e ancora il d.lgs n. 62 del 2024⁴⁰) che hanno consentito l'approdo verso quell'espressione «persone con disabilità» che mette al centro la dignità umana sottolineando il valore aggiunto (con) della disabilità in luogo di un *deficit*, di una mancanza, di un ritardo. Parola di cui si chiede, non a caso, da più parti la sostituzione attraverso l'adeguamento del testo costituzionale a una chiara e inequivocabile evoluzione lessicale e culturale⁴¹.

³⁷ Sull'uso del termine ripudia, e senza alcuna pretesa di esaustività, cfr. G. Laneve, *Linguaggio giuridico*, cit.

³⁸ Cfr. G. Matucci, *Dall'inclusione alla universalizzazione. Itinerari di sviluppo della scuola della Costituzione*, in Id. (a cura di), *Diritto all'istruzione e inclusione sociale. La scuola «aperta a tutti» alla prova della crisi economica*, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 33 ss.

³⁹ Cfr. M. D'Amico, *Parole che separano. Linguaggio Costituzione Diritti*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2023, in part. p. 29.

⁴⁰ Si veda, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. b), dove è scritto che le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».

⁴¹ Si veda la Proposta di legge costituzionale A.C. n. 2337, Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritto delle persone con disabilità all'educazione e all'avviamento professionale, presentata l'11 febbraio 2025. *Ex multis*, cfr. E. Vivaldi, voce *Disabilità*, in «Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti», *App.* XI, Roma, Treccani, 2024, pp. 523 ss.

2.2.2 *Il paradosso della parola in questo tempo*

L'altro piano, oltre a quello dei testi, sul quale la parola sprigiona tutta la sua centralità nel diritto costituzionale è quello dell'espressione del pensiero di ciascuno, tassello irrinunciabile dell'essenza, e dunque della sopravvivenza, di un sistema democratico che, non a caso, affonda le sue radici più profonde proprio nella libertà *di* parola⁴².

Va, tuttavia, sottolineato come la parola (e la libertà di) stia vivendo un grande paradosso: quello che la vede finalmente inserita in un contesto che potrebbe agevolmente assumere i connotati del suo *habitat* migliore, perché le permette di poter contare su uno strumentario di mezzi e su una pluralità di modalità di espressione del tutto sconosciuti in passato. Mai come in questi anni, dunque, la parola, potendo raggiungere in pochi istanti un numero enorme di destinatari, può “essere sé stessa”, realizzare le sue potenzialità comunicative, può farsi ascoltare, può, quindi, *dire*. Ciò nonostante, da qui il paradosso, la sensazione più avvertita, o forse la realtà di cui prendere atto, è quella per la quale questa enorme potenzialità si stia – in verità – sprecando. La gamma ricchissima di canali comunicativi – peraltro tutti di immediato e rapidissimo accesso – è, in verità, spesso colta come “straordinaria” opportunità di sfogo dei risentimenti, di delegittimazione dell'altro da sé, in fondo di rottura del legame sociale, finendo così per enfatizzare le capacità distruttive che la parola ha – in verità – sempre posseduto. C'è chi, richiamando il sofista Gorgia di Leontini (480 ca. - 380 ca. a.C.) che vide nella parola un “potente sovrano”, ha scritto che essa «è un'entità grandiosa e sinistra»⁴³, cioè che può *tutto* (corsivo nostro), nel bene e nel male.

Rispetto a questo uso distorto – ma non per questo *ex se* illegittimo, i piani è bene che rimangano distinti – della parola vi sono gradazioni diverse. Dalla più vistosa, quella che pren-

⁴² *Ex multis*, A. De Tocqueville, *La democrazia in America*, (1835-1840), ed. a cura di M. Tesini, Città Aperta Edizioni, Troina (EN), 2005.

⁴³ I. Dionigi, *Benedetta parola. La rivincita del tempo*, Bologna, Il Mulino, 2022, p. 108. In tema, cfr. anche L. Casini, *Il futuro dello Stato (digitale)*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2, 2024, in part. pp. 454-469.

de i connotati dell'*hate speech*, fenomeno sempre più dilagante nel quale la parola è “scientificamente” preordinata al fine di generare, alimentare e diffondere, per di più con le potenzialità enormi garantite dai *social*⁴⁴, il sentimento d’odio, di per sé de-strutturante del corpo sociale⁴⁵, a quella più “soft” (spero si colga l’ironia) della comunicazione politica. Quest’ultima, quando non degenera nel primo, spesso ristagna in una sostanza retorica fatta di iperboli, eccessi, parole volgari che, semplificando la lettura del reale, non di rado ricorrendo alla generalizzazione, agisce esclusivamente sul piano emotivo (e reattivo) per costruire il consenso⁴⁶, incidendo e molto sulla qualità del dibattito pubblico. Non stupisce che si privilegi un siffatto uso delle parole quando i temi in discussione sono ad alta redditività elettorale, come accade, ad esempio, per la sicurezza, l’immigrazione e così via. La natura di un consenso così costruito, immediato piuttosto che autentico, fa sì che si rimanga del tutto indifferenti rispetto al rischio, sempre più concreto, di nutrire, così facendo, uno dei mali – questo sì – più pervasivi delle nostre democrazie, ovvero la *dis*-informazione⁴⁷.

⁴⁴ Cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 14836 del 2023, dove, in riferimento al caso di una giovane donna che aveva pubblicato sul proprio profilo privato di Facebook due post, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, contenenti esternazioni connotate «da sconcertante aggressività e da un linguaggio violento» rivolte contro una determinata etnia, la Suprema Corte ha stabilito il principio di diritto per cui «la manifestazione del proprio pensiero sui social network, anche se inizialmente indirizzata a una cerchia limitata di persone (gli “amici” di facebook) deve comunque avvenire nel rispetto del criterio formale della continenza e, ove sia accertato che abbia contenuti lesivi dell’altrui dignità, può integrare gli estremi della molestia discriminatoria se rivolta verso un determinato gruppo etnico, in quanto è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone».

⁴⁵ In tema, A. Nicita, *Nell’età dell’odio. Sfera pubblica, intolleranza e democrazia*, Bologna, Il Mulino, 2025; G. B. Bello, L. Scudieri (a cura di), *L’odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Torino, Giappichelli, 2022; M. D’Amico, C. Siccardi (a cura di), *La Costituzione non odia: conoscere, prevenire e contrastare l’hate speech online*, Milano, Giuffrè, 2021; G. Pitruzzella, O. Pollicino, S. Quintarelli, *Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea, 2017.

⁴⁶ Cfr., se si vuole, G. Laneve, *Pluralismo e Limite (al potere e per l’altro): declinazioni della Costituzione come modo di guardare al mondo*, in «ConsultaOnline», I, 2019, pp. 481 ss.

⁴⁷ In tema, cfr. S. Sassi, *Disinformazione contro costituzionalismo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021; C. Hassan, C. Pinelli, *Disinformazione e democrazia. Populismo, rete e regolazione*, Venezia, Marsilio, 2022. Ancora più recent., cfr.

Accanto a queste forme di uso distorto della parola deve però collocarsi anche quella in qualche modo meno evidente, più subdola, ovvero quella che si manifesta nella quotidianità delle relazioni con l'altro, allorquando non si presta la dovuta attenzione – che significa *sostare* sulla specificità di ogni esperienza umana⁴⁸ – alle parole che costruiscono e definiscono queste relazioni, determinando, consapevolmente o meno, discriminazioni, vere e proprie forme di violenza (*nel* linguaggio) o, comunque, conseguenze gravi nella dimensione psicologica dell'interlocutore⁴⁹.

Un problema ulteriore, e per certi versi trasversale a tutti i piani appena descritti, si annida nel ricorso sempre più diffuso, a livello istituzionale e individuale, ai sistemi di intelligenza artificiale di c.d. *Natural language processing*, che creano non poche criticità in merito al corretto significato delle parole laddove si adottino strumenti di traduzione linguistica automatica⁵⁰.

3. *L'impegno e l'auspicio: tornare a prendersi cura delle parole*

Alla luce di queste brevi note introduttive, ma soprattutto a seguito della lettura dei contributi che seguono, e fermo restando che la cornice democratica deve includere le forme anche più crude, e per certi versi *contro*, di manifestazione del pensiero⁵¹,

O. Pollicino, P. Dunn, *Intelligenza artificiale e democrazia. opportunità e rischi di disinformazione e discriminazione*, Milano, Bocconi University Press, 2024.

⁴⁸ Cfr. C. Tripodina, *Dovere di solidarietà*, cit., pp. 79 ss.

⁴⁹ V. Gheno, *Basta saperla vedere: la violenza di genere nella lingua di tutti i giorni*, in L. Lipperini et al. (a cura di), *Le parole sono uno sciame d'api. La violenza contro le donne: una questione culturale*, Milano, Sperling & Kupfer, 2025, p. 49.

⁵⁰ Si veda l'analisi di M.P. di Buono, *Modelli di linguaggio generativi e giornalismo: qualità della traduzione automatica*, in V. Cavazzino, F. Morleo (a cura di), *Oltre le parole. Informazione e disinformazione nelle pratiche discorsive della contemporaneità*, Milano, Meltemi, 2024, pp. 198 ss. Non si può neanche sfiorare in questa sede il tema – di più ampia portata – del vero e proprio linguaggio dell'Intelligenza artificiale che pone questioni enormi sul piano della piena comprensibilità da parte (e quindi della effettiva tutela) dei destinatari delle decisioni assunte dagli stessi sistemi di IA. Sul punto, si rinvia A. Simoncini, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in «Rivista AIC», 2, 2023, pp. 1 ss.

⁵¹ C. Caruso, *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria*

salvo il limite che ogni diritto, e quindi anche quello alla libertà di parola, conosce per «un'ordinata convivenza civile»⁵², l'auspicio è quello che si possa non rinunciare a una sfida che appare sempre più come un impegno culturale e politico: quello di rimettere al centro il valore che la scelta della parola possiede, attesta ed esprime⁵³. Per ciascuno, per i microcosmi relazionali dei tanti contesti sociali, per tutte le comunità politiche, per l'intera umanità (e quindi per il diritto). Occorre tenere a mente che «propendere per una parola anziché per un'altra significa scegliersi; è realizzarsi in un linguaggio; è rispondere a quella tensione contenuta nei tratti che profilano l'umano: libertà, intelligenza, creatività»⁵⁴. Come detto da Vera Gheno, «ogni parola che scegliamo e non scegliamo di usare racconta di ciò che siamo o non siamo. Abbastanza letteralmente, le parole sono atti di identità»⁵⁵. Ma l'identità «si guadagna nell'incontro/scontro con le differenze»⁵⁶, nella ricchezza che queste portano con sé (da *dis-ferre*), nella capacità di costruire una dimensione dialogica con chi è altro da me, una capacità che passa innanzitutto dalla disponibilità a metter-si in discussione⁵⁷.

La parola, allora, è ciò che attiva e dà la prima sostanza a questa dimensione dialogica, è il principio, inteso come inizio di un processo, che abbozza quella *postura verso* l'altro senza la quale il legame sociale non si salda⁵⁸. È, o meglio deve essere, fattore di quella etica della *cura* che – come ricordano, richiamando i noti studi di Joan C. Tronto⁵⁹, Elena Pulcini e più

costituzionale del discorso pubblico, Bologna, Bononia University Press, 2013; A. Pugiotto, *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, in «Diritto penale contemporaneo», 15 luglio 2013, pp. 1 ss.

⁵² Corte cost., sent. n. 1 del 1956.

⁵³ C. Gemma, *Parole, parole, parole... per raccontare l'inclusione*, in Id. (a cura di), *Parole e storie inclusive. Itinerari possibili*, Barletta, Cafagna Editore, 2019, p. 18.

⁵⁴ C. Laneve, *Lo stile e la cipolla di Barthes*, in «Quaderni di Didattica della Scrittura», 27, 2017, p. 9.

⁵⁵ V. Gheno, *Potere alle parole. Perché usarle meglio*, Torino, Einaudi, 2019, p. 12.

⁵⁶ C. Laneve, *Presentazione*, in C. Gemma (a cura di), *Parole e storie inclusive*, cit., p. 13.

⁵⁷ Cfr. G. Laneve, *Pluralismo*, cit.

⁵⁸ T. Greco, *Curare il mondo con Simone Weil*, Roma-Bari, Laterza, 2023, p. 116; Id., *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2021.

⁵⁹ Cfr. J. C. Tronto, *Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care*, New York, Routledge, 1993, trad. it. *Confini morali. Un argomento politico*

recentemente Alessandra Pioggia, che ne ha parlato come paradigma di azione della stessa amministrazione – non è fatta solo di morale, ma si «arricchisce di una dimensione squisitamente pratica», che si sostanzia nell’impegno capillare e concreto della quotidianità⁶⁰. Sta qui il senso delle parole *per* educare.

Ma l’idea della parola *per* la cura non può non chiamare a sé quella della cura *per* la parola⁶¹.

Sono queste le lenti che questo Seminario vuole indossare, aprendosi a (e sollecitando) uno sguardo prospettico nel quale si incrociano quasi naturalmente i profili costituzionalistici con quelli pedagogici, entrambi trasudanti l’interesse vivo per il pieno sviluppo della persona umana⁶².

L’approccio, quindi, rispetto a questo tema, oggi non può che essere *inter*-disciplinare, come hanno testimoniato gli interventi previsti in questo Seminario. A partire già da quello del Magnifico Rettore John McCourt, che colgo l’occasione per ringraziare ancora per la Sua preziosa presenza, il quale ha aperto i lavori con un intervento che, grazie alla sua profonda sensibilità linguistica maturata nel corso di anni di studio della Letteratura inglese, si è chiaramente distinto dal tradizionale ed essenziale saluto istituzionale, mettendo in evidenza alcune questioni fondamentali poste dal libro (penso ad esempio a quella dell’identità) e che oggi andrebbero lette con un approccio più libero da pregiudizi, più impermeabile alla polarizzazione delle posizioni ideologiche, in fin dei conti più sensibile al valore della persona umana.

Giuditta Matucci, a cui ho voluto affidare la relazione principale del Seminario, offre un contributo di profondo taglio costituzionalistico nel quale l’Autrice propone una riflessione declinata su tre piani principali, tutti, di rinnovata attualità: uno che si staglia in quell’orizzonte classico degli studi di diritto costituzionale che, muovendo dalla premessa che nega l’esistenza di diritti assoluti, ragiona sulla necessità di un bilanciamento tra

per l’etica della cura, Reggio Emilia, Diabasis, 2006.

⁶⁰ E. Pulcini, *Cura di sé, cura dell’altro*, in «Thaumàzein», 1, 2013, p. 96; A. Pioggia, *Cura e pubblica amministrazione. Come il pensiero femminista può cambiare in meglio le nostre amministrazioni*, Bologna, Il Mulino, 2024.

⁶¹ G. Zagrebelsky, *Imparare la democrazia*, Torino, Einaudi, p. 35.

⁶² Se si vuole, cfr. G. Laneve, *Il volto costituzionale dell’educazione*, cit.

libertà di manifestazione del pensiero e diritto alla reputazione altrui; un secondo, strettamente connesso a quest'ultimo, che, in un'ottica di respiro più generale, prestando attenzione alla necessità di fondare la comunicazione tutta sul rispetto (dell'altro), coinvolge la dimensione, ampia e complessa, del dibattito pubblico; una terza, infine, che vuole evidenziare e promuovere il senso della parola come via per l'incontro-scoperta *con* e *dell'*altro, acquisendo così una valenza specifica soprattutto nell'orizzonte della interculturalità.

Distinto, ma non già distante, è il piano argomentativo delle riflessioni svolte da Chiara Sirignano che, pedagogicamente orientate, vogliono far luce sul ruolo essenziale che la parola svolge sul piano della relazione, a partire però da un atto di responsabilità umana che si sostanzia nella virtù empatica dell'ascolto. Pur essendo ambivalente, al pari dello sguardo, la parola può rivelarsi giusta quando «sa collocarsi nella misura della relazione», dosando «vicinanza e rispetto, presenza e discrezione»: ecco che «l'esserci con la parola genera l'incontro dialogico: un luogo dove la relazione si radica e si incarna, cogliendone l'unicità e l'originalità». Dialogo che è apertura *con (e al)*l'altro attraverso una messa in discussione di sé. Unico antidoto alla deriva – del tutto antitetica – del possesso *dell'*altro, che è drammatico tratto connotativo del presente di tanti rapporti dell'uomo verso la donna di questi tempi.

Una lunghezza d'onda, quella appena richiamata, sulla quale pare convergere, in una prospettiva maggiormente focalizzata sulla scuola di oggi – e dunque sulle relazionalità qui messe in atto e coltivate –, l'ultimo contributo di Luca Girotti che, ricalcando la parte conclusiva del volume *Parole per educare*, si sofferma sulla dimensione virtuosa, ma altrettanto quasi dimenticata, quando non “bullizzata”, nei nostri giorni, del silenzio, quale non già atto di mutismo isolazionistico dal mondo da parte del nostro essere, quanto «terreno fertile per l'autogoverno inteso nei termini di disciplina di sé, dando la priorità alla progettualità axiologica che orienta la propria maturazione e apre a significative relazioni con gli altri».

Si tratta di contributi che, letti isolatamente ma vieppiù se tenuti insieme, sono un'ulteriore testimonianza dell'imprescindi-

bilità di un impegno comune, soprattutto da parte delle scienze umane, per far fronte con responsabilità alla (più?) grande sfida della nostra epoca, quella della ricostruzione e rielaborazione dell'umano, che passi dall'imperativo del tornare a riflettere sulla natura umana, sui suoi obiettivi, sul «senso stesso della vita individuale e associata»⁶³.

Bibliografia

- Ainis M. (2014), *Le parole della Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica;
- Antonelli G. (a cura di) (2025), *Parola per parola. Etimi, storie e usi del lessico*, Bologna, Il Mulino;
- Baldassarre A. (1976), *Le ideologie costituzionali dei diritti di libertà*, in «Democrazia e diritto», 2, pp. 265-302;
- Balzano M. (2019), *Le parole sono importanti. Dove nascono e cosa raccontano*, Torino, Einaudi;
- Barbagallo G. (2021), *Il linguaggio delle decisioni amministrative*, in G. Melis, G. Tosatti (a cura di), *Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia*, Bologna, Il Mulino, pp. 255-266;
- Bello G.B., Scudieri L. (a cura di) (2022), *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Torino, Giappichelli;
- Benedetti G. (1999), *Diritto e linguaggio. Variazioni sul «diritto muto»*, in «Europa e diritto privato», 1, pp. 137-152;
- Betti E. (1955), *Teoria generale dell'interpretazione*, ed. ampliata e corretta da G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1990;
- Cardone A. (2022), *Sistema delle fonti e forma di governo. La produzione normativa della Repubblica tra modello costituzionale, trasformazioni e riforme (1948-2023)*, Bologna, Il Mulino;
- Caretti P. (2014), *Lingua e Costituzione*, in «Rivista AIC», 2, pp. 1-11;
- Caruso C. (2013), *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna, Bononia University Press;
- Casini L. (2024), *Il futuro dello Stato (digitale)*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2, pp. 433-469;

⁶³ L. Perilli, *Coscienza artificiale. Come le macchine pensano e trasformano l'esperienza umana*, Milano, Il Saggiatore, 2025, p. 125.

- Castronuovo C. (2021), *Divagazioni su parole e diritto*, in «Jus», 3, pp. 547-564;
- D'Amico M. (2023), *Parole che separano. Linguaggio Costituzione Diritti*, Milano, Raffaello Cortina Editore;
- D'Amico M., Siccardi C. (a cura di) (2021), *La Costituzione non odia: conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech online*, Milano, Giuffrè;
- Dante Alighieri, *Convivio II*, cap. I, ed. a cura di G. Inglese, Milano 2018;
- De Cesare I. (2024), *Il Linguaggio costituzionale tra testo e interpretazione*, Milano, Wolters Kluwer;
- De Mauro T. (1980), *Guida all'uso delle parole*, Roma, Editori Riuniti;
- De Mauro T. (2015), *Sul linguaggio della Costituzione*, ora in Id., *L'educazione linguistica democratica*, Roma-Bari, Laterza, pp. 59-65;
- De Tocqueville A. (1835-40), *La democrazia in America*, ed. a cura di M. Tesini, Città Aperta Edizioni, Troina (EN), 2005;
- di Buono M.P. (2024), *Modelli di linguaggio generativi e giornalismo: qualità della traduzione automatica*, in V. Cavazzino, F. Morleo (a cura di), *Oltre le parole. Informazione e disinformazione nelle pratiche discorsive della contemporaneità*, Meltemi, Milano, pp. 199-221;
- Dionigi I. (2022), *Benedetta parola. La rivincita del tempo*, Bologna, Il Mulino;
- Ferraris M. (2025), *La pelle. Cosa significa pensare nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, Bologna, Il Mulino;
- Fonzi P. (2025), *Genocidio. Una storia politica e culturale*, Roma-Bari, Laterza;
- Foucault M. (1967), *Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane*, trad. it. Milano, Rizzoli;
- Gemma C. (2019), *Parole, parole, parole...per raccontare l'inclusione*, in Id. (a cura di), *Parole e storie inclusive. Itinerari possibili*, Barletta, Cafagna Editore, pp. 17-36.
- Gheno V. (2019), *Potere alle parole. Perché usarle meglio*, Torino, Einaudi;
- Gheno V. (2025), *Basta saperla vedere: la violenza di genere nella lingua di tutti i giorni*, in L. Lipperini et al. (a cura di), *Le parole sono uno sciame d'api. La violenza contro le donne: una questione culturale*, Milano, Sperling & Kupfer, pp. 47-68;
- Gil J. (2007), *Portugal Hoje. O Medo de existir*, Lisbona, Relógio d'Água;
- Greco T. (2021), *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Roma-Bari, Laterza;
- Greco T. (2023), *Curare il mondo con Simone Weil*, Roma-Bari, Laterza;
- Hassan C., Pinelli C. (2022), *Disinformazione e democrazia. Populismo, rete e regolazione*, Venezia, Marsilio;

- Irti N. (2020), *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Bologna, Il Mulino;
- Laneve C. (1994), *Parole per educare*, Brescia, La Scuola;
- Laneve C. (2017), *Lo stile e la cipolla di Barthes*, in «Quaderni di Didattica della Scrittura», pp. 7-11;
- Laneve C. (2019), *Presentazione*, in C. Gemma (a cura di), *Parole e storie inclusive. Itinerari possibili*, Barletta, Cafagna Editore, pp. 13-15;
- Laneve C. (2021), *Dall'esistere al vivere. Le sfide dell'educazione*, Barletta, Cafagna Editore;
- Laneve G. (2004), *Linguaggio giuridico e interpretazione. Dalla Costituzione italiana alla globalizzazione*, Bari, Cacucci;
- Laneve G. (2012), *L'interpretazione conforme a Costituzione: problemi e prospettive di un sistema diffuso di applicazione costituzionale all'interno di un sindacato (che resta) accentrato*, in B. Caravita (a cura di), *La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti*, Napoli, Jovene, pp. 3-35;
- Laneve G. (2019), *Pluralismo e Limite (al potere e per l'altro): declinazioni della Costituzione come modo di guardare al mondo*, in «Consulta Online», I, pp. 481-494;
- Laneve G. (2025), *Il volto costituzionale dell'educazione. Alcuni spunti di riflessione*, in «federalismi.it», 19, pp. 91-123;
- Laneve G. (2025), *Educazione è Costituzione (e viceversa)*, in Q. Camerlengo (a cura di), *Educazione. Un concetto plurale*, Roma, Carocci, pp. 87-110;
- Luciani M. (2013), *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in «Rivista AIC», 1, pp. 1-18;
- Mounier E. (1951), *Le personalisme*, Paris, PUF, trad. it. *Il personalismo*, Roma, Ave, 1974;
- Marescotti E. (2013), *Il significato dell'educazione degli adulti di Eduard C. Lindeman. Un classico dalle molteplici sfaccettature*, Roma, Anicia;
- Matucci G. (2019), *Dall'inclusione alla universalizzazione. Itinerari di sviluppo della scuola della Costituzione*, in Id. (a cura di), *Diritto all'istruzione e inclusione sociale. La scuola «aperta a tutti» alla prova della crisi economica*, Milano, Franco Angeli, pp. 33-61;
- Meniconi A. (2021), *Il discorso giudiziario (1861-1969)*, in G. Melis, G. Tosatti (a cura di), *Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia*, Bologna, Il Mulino, pp. 227-253;
- Nicita A. (2025), *Nell'età dell'odio. Sfera pubblica, intolleranza e democrazia*, Bologna, Il Mulino;
- Onida V. (2021), *Le parole della Costituzione repubblicana*, in G. Melis, G. Tosatti (a cura di), *Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia*, Bologna, Il Mulino, pp. 49-57;

- Orestano R. (1985), «Realtà» «Parole» «Valori» nella scienza del diritto, in «Rivista di diritto civile», 5, pp. 461-497;
- Perilli L. (2025), *Coscienza artificiale. Come la macchine pensano e trasformano l'esperienza umana*, Milano, Il Saggiatore;
- Pioggia A. (2024), *Cura e pubblica amministrazione. Come il pensiero femminista può cambiare in meglio le nostre amministrazioni*, Bologna, Il Mulino;
- Pitruzzella G., Pollicino O., Quintarelli S. (2017), *Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea;
- Pollicino O., Dunn P. (2024), *Intelligenza artificiale e democrazia. Opportunità e rischi di disinformazione e discriminazione*, Milano, Bocconi University Press;
- Pugiotto A. (2013), *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, in «Diritto penale contemporaneo», 15 luglio, pp. 1-18;
- Pulcini E. (2013), *Cura di sé, cura dell'altro*, in «Thaumàzein», 1, pp. 85-102;
- Ruggeri A. (2022), *Teoria della Costituzione, identità costituzionale e salvaguardia dei diritti fondamentali*, in «Dirittifondamentali.it», 3, pp. 1-29;
- Sassi S. (2021), *Disinformazione contro costituzionalismo*, Napoli, Editore Scientifica;
- Silvestri G. (1989), *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in «Quaderni costituzionali», 2, pp. 229-255;
- Simoncini A. (2023), *Il linguaggio dell'Intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in «Rivista AIC», 2, pp. 1-39;
- Snyder T. (2025), *Sulla libertà*, Milano, Rizzoli;
- Tosatti G. (2021), *Il linguaggio dell'amministrazione pubblica*, in G. Melis, G. Tosatti (a cura di), *Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia*, Bologna, Il Mulino, pp. 209-225;
- Tribe L.H., Dorf M.C. (1991), *On Reading the Constitution*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press;
- Tripodina C. (2025), *Dovere di solidarietà e riconoscimento dell'altro*, in «Costituzionalismo.it», 1, pp. 79-112;
- Tronto J.C. (1993), *Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care*, New York, Routledge, trad. it. *Confini morali. Un argomento politico per l'etica della cura*, Reggio Emilia, Diabasis, 2006;
- Vivaldi E. (2024), voce *Disabilità*, in «Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti», App. XI, Roma, Treccani, pp. 523-530;
- Zagrebelsky G. (2005), *Imparare la democrazia*, Torino, Einaudi.